

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2741 del 30/05/2022
Oggetto	PRATICA: FCPPT1297. RINNOVO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SU VARI CORPI IDRICI AFFERENTI AL FIUME SAVIO IN COMUNE DI CESENA, MERCATO SARACENO, RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE (FC) RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. USO: ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI ACQUEDOTTO E MANUFATTI DI SCARICO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2899 del 30/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno trenta MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SU VARI CORPI IDRICI AFFERENTI AL FIUME SAVIO IN COMUNE DI CESENA, MERCATO SARACENO, RONCOFREDDO, SOGLIANO AL RUBICONE (FC)
RICHIEDENTE: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.
USO: ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI ACQUEDOTTO E MANUFATTI DI SCARICO
PRATICA: FCPPT1297

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce

che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

VISTA la determinazione n. 6987 del 17/06/2008, con scadenza 31/12/2019, del Servizio Tecnico di Bacino Area Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa rilasciata a Società Romagna Acque Società delle Fonti SPA (C.F. 00337870406) e relativa all'oggetto riguardante l'occupazione di aree del demanio idrico del fiume Savio e relativi affluenti mediante la realizzazione di attraversamenti, parallelismi e manufatti di scarico dell'acquedotto della Romagna in varie località dei Comuni di Cesena, Mercato Saraceno, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 18/10/2019 e registrata al protocollo Arpae PG/2019/161231, successivamente integrata con nota acquisita in data 10/12/2021 PG/2021/190086 e successivamente integrata con Note PG/2022/37200 del 07/03/2022, PG/2022/82236 del 17/05/2022 e PG/2022/84690-84701 del 20/05/2022 la Società Romagna Acque Società delle Fonti SPA (C.F. 00337870406) ha chiesto il rinnovo senza modifiche della concessione demaniale in oggetto relativa agli attraversamenti, i parallelismi e i manufatti di scarico del fiume Savio e dei suoi affluenti così elencati divisi per comune:

comune di Cesena

1. Rio dell'Acqua;
2. Rio San Vittore o dei Mulinelli;
3. Fiume Savio 1 (località San Carlo);
4. Fiume Savio 2 (località San Carlo);
5. Rio della Busca o della Costa;
6. Fosso minore lungo la via vicinale della Torre;
7. Rio Tizzola;
8. Fiume Savio 3 (località Cà Tana);
9. Fiume Savio 4 (località Gallo);

10. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (località Gallo);

comune di Mercato Saraceno:

11. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (confluenza fosso Macero);
12. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (a monte della confluenza del fosso Monaldino);
13. Torrente Boratella;

comune di Roncofreddo:

14. Fiume Savio 5 (località Molino Gualdo); OK
15. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (valle confluenza torrente Ansa);

comune di Sogliano al Rubicone:

16. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (località Ponte Giorgi);
17. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (a valle della confluenza del torrente Fossadon)
18. Torrente Fossadon;

comune di Mercato Saraceno:

19. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (a monte della confluenza del torrente Fossadon);
20. Fiume Savio 6;
21. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (località Bareto);
22. Fiume Savio 7 (località Borgo Stecchi);
23. Fiume Savio 8 (confluenza torrente Fossadon);
24. Fiume Savio 9 (a valle della confluenza del fosso Bellasposa);
25. Fiume Savio 10 (a monte della confluenza del fosso Bellasposa);
26. Tratto in parallelo in sonda sx del fiume Savio (a valle dello svincolo E45);
27. Fiume Savio 11 (serbatoio di Mercato Saraceno);
28. Fosso Squadroni;
29. Fosso della Valle;
30. Fosso Bonello;
31. Fosso Colonnata;
32. Fiume Savio 12 (località Montecastello);

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 188 del 10/06/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3223 del 23/10/2020, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2020/170364 del 24/11/2020, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, registrato al protocollo Arpae al PG/2022/89588 del 30/0/2022;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 06/11/2019 tramite bonifico quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha prodotto in data 10/12/2021 con nota acquisita al protocollo PG/2021/190086 la comunicazione della Regione Emilia -Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con cui ...
“..Con riferimento al pagamento dei canoni connessi all'occupazione di aree appartenenti al demanio

idrico con infrastrutture di Codesta Società si conferma che è applicabile a tali occupazioni il disposto della deliberazione n. 913 del 2009 che prevede di esentare dal canone di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile. **Si ritiene infatti che Romagna Acque sia ascrivibile a detta ultima categoria ---omissis---** e pertanto la Società istante è esonerata dal pagamento del canone ai sensi della normativa citata;

7. ha versato in data 17/04/2008 l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 11.422,90 (undicimilaquattrocentoventidue,90) a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 dal 31/12/2019 data di scadenza della concessione n. 6987 del 17/06/2008 fino al 31/12/2038;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Milena Lungherini ve si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Società Romagna Acque Società delle Fonti SPA (C.F. 00337870406) il rinnovo senza modifiche della concessione relativa all'occupazione di area demaniale, relativa agli attraversamenti, i parallelismi e i manufatti di scarico del fiume Savio e dei suoi affluenti così elencati divisi per comune:

comune di Cesena

1. Rio dell'Acqua;
2. Rio San Vittore o dei Mulinelli;
3. Fiume Savio 1 (località San Carlo);
4. Fiume Savio 2 (località San Carlo);
5. Rio della Busca o della Costa;
6. Fosso minore lungo la via vicinale della Torre;
7. Rio Tizzola;
8. Fiume Savio 3 (località Cà Tana);
9. Fiume Savio 4 (località Gallo);
10. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (località Gallo);

comune di Mercato Saraceno:

11. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (confluenza fosso Macero);
12. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (a monte della confluenza del fosso Monaldino);
13. Torrente Boratella;

comune di Roncofreddo:

14. Fiume Savio 5 (località Molino Gualdo); OK

15. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (valle confluenza torrente Ansa);

comune di Sogliano al Rubicone:

16. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (località Ponte Giorgi);

17. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (a valle della confluenza del torrente Fossadon)

18. Torrente Fossadon;

comune di Mercato Saraceno:

19. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (a monte della confluenza del torrente Fossadon);

20. Fiume Savio 6;

21. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (località Bareto);

22. Fiume Savio 7 (località Borgo Stecchi);

23. Fiume Savio 8 (confluenza torrente Fossadon);

24. Fiume Savio 9 (a valle della confluenza del fosso Bellasposa);

25. Fiume Savio 10 (a monte della confluenza del fosso Bellasposa);

26. Tratto in parallelo in sonda sx del fiume Savio (a valle dello svincolo E45);

27. Fiume Savio 11 (serbatoio di Mercato Saraceno);

28. Fosso Squadroni;

29. Fosso della Valle;

30. Fosso Bonello;

31. Fosso Colonnata;

32. Fiume Savio 12 (località Montecastello);

La condotta idrica si compone di una tubatura del Ø di 700 mm per acqua potabile facente parte del progetto "Derivazione delle acque del Savio per il fabbisogno potabile della valle del Savio e l'integrazione della rete di adduzione acquedotto della Romagna". Per l'individuazione catastale dei siti elencati si rimanda alla documentazione trasmessa da Romagna Acque con nota acquisita in data 17/05/2022 e registrata al protocollo Arpae PG/2022/82236;

2. di rinnovare la concessione per una durata non superiore ad anni 19 a decorrere dal 31/12/2019 data di scadenza della concessione n. 6987 del 17/06/2008 fino al 31/12/2038;

3. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione ai sensi della D.G.R. 913/2009;

4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;

5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3223 del 23/10/2020 che si consegna in copia semplice al concessionario;

6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

7. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

8. di trasmettere al concessionario il presente provvedimento con notifica digitale che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;

10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

11. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC

Milena Lungherini *

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FCPPT1297 a favore della Società Romagna Acque Società delle Fonti SPA (C.F. 00337870406).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo senza modifiche della concessione relativa all'occupazione di area demaniale, relativa agli attraversamenti, i parallelismi e i manufatti di scarico del fiume Savio e dei suoi affluenti così elencati divisi per comune:

Comune di Cesena

1. Rio dell'Acqua;
2. Rio San Vittore o dei Mulinelli;
3. Fiume Savio 1 (località San Carlo);
4. Fiume Savio 2 (località San Carlo);
5. Rio della Busca o della Costa;
6. Fosso minore lungo la via vicinale della Torre;
7. Rio Tizzola;
8. Fiume Savio 3 (località Cà Tana);
9. Fiume Savio 4 (località Gallo);
10. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (località Gallo);

comune di Mercato Saraceno:

11. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (confluenza fosso Macero);
12. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (a monte della confluenza del fosso Monaldino);
13. Torrente Boratella;

comune di Roncofreddo:

14. Fiume Savio 5 (località Molino Gualdo);
15. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (valle confluenza torrente Ansa);

comune di Sogliano al Rubicone:

16. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (località Ponte Giorgi);
17. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (a valle della confluenza del torrente Fossadon)
18. Torrente Fossadon;

comune di Mercato Saraceno:

19. Tratto parallelo in sponda dx del fiume Savio (a monte della confluenza del torrente Fossadon);
20. Fiume Savio 6;
21. Tratto parallelo in sponda sx del fiume Savio (località Bareto);
22. Fiume Savio 7 (località Borgo Stecchi);

23. Fiume Savio 8 (confluenza torrente Fossadon);
24. Fiume Savio 9 (a valle della confluenza del fosso Bellasposa);
25. Fiume Savio 10 (a monte della confluenza del fosso Bellasposa);
26. Tratto in parallelo in sonda sx del fiume Savio (a valle dello svincolo E45);
27. Fiume Savio 11 (serbatoio di Mercato Saraceno);
28. Fosso Squadroni;
29. Fosso della Valle;
30. Fosso Bonello;
31. Fosso Colonnata;
32. Fiume Savio 12 (località Montecastello);

La condotta idrica si compone di una tubatura del Ø di 700 mm per acqua potabile facente parte del progetto "Derivazione delle acque del Savio per il fabbisogno potabile della valle del Savio e l'integrazione della rete di adduzione acquedotto della Romagna".

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione ha efficacia consecutiva di 19 anni a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 6987 del 17/06/2008 ovvero fino al 31/12/2038.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 3223 del 23/10/2020 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-omissis

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE-SAC per l'occupazione.*
2. *Ogni modifica dell'entità dell'occupazione e/o alle modalità di esercizio dell'occupazione e della concessione dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata con specifico nulla osta idraulico dall'ARSTPC-Servizio Area Romagna. Si intendono autorizzati i soli lavori di manutenzione ordinaria che dovranno essere comunicati preventivamente in forma scritta a questo Servizio, sede di Cesena.*
3. *Questo Servizio si riserva la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione.*
4. *Spetta al soggetto autorizzato richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estraneo da eventuali controversie conseguenti*

all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni.

5. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC-Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. L'ARSTPC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

*7. Durante l'esecuzione di lavori di manutenzione, preventivamente autorizzati, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale o in prossimità di esso, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone **A** e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*

8. Gli interventi di manutenzione sulle opere in concessione dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con il Servizio Area Romagna.

9. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTPC Servizio Area Romagna.

10. È a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali..... - omissis".

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.